



2019/2207(INI)

12.10.2020

PARERE

della commissione per gli affari costituzionali

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sull'attuazione del mandato d'arresto europeo e delle procedure di consegna tra
Stati membri
(2019/2207(INI))

Relatore per parere: Paulo Rangel

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari costituzionali invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che il legame tra il mandato d'arresto europeo e la cittadinanza dell'UE rende il primo un corollario della libera circolazione delle persone basato sul principio del riconoscimento reciproco; che la fiducia reciproca tra gli Stati membri è una condizione imprescindibile per l'efficace funzionamento del mandato d'arresto europeo e si fonda sul rispetto condiviso dei diritti fondamentali definiti nel trattato sull'Unione europea (TUE) e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
 - B. considerando che, negli ultimi anni, le preoccupazioni relative alla mancanza di indipendenza delle autorità giudiziarie e alle condizioni di detenzione in alcuni Stati membri hanno contribuito a minare la fiducia reciproca;
 - C. considerando che le autorità del Regno Unito sono state incaricate di emettere ed eseguire un numero significativo di mandati d'arresto europei; che la dichiarazione politica sulle future relazioni afferma che il Regno Unito e l'UE "prevederanno una cooperazione globale, stretta, equilibrata e reciproca delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale";
 - D. considerando che sono ancora in corso negoziati relativi a nuove modalità di cooperazione giudiziaria penale tra l'UE e il Regno Unito;
 - E. considerando che il recesso del Regno Unito dall'UE rende obsoleto l'articolo 10, paragrafi 4 e 5, del protocollo n. 36 TUE;
1. ricorda che la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, che ha istituito uno dei primi strumenti basati sul riconoscimento reciproco in materia penale, è un efficace strumento di cooperazione giudiziaria che ha prodotto una semplificazione significativa e ha contribuito ad accelerare le procedure di consegna tra gli Stati membri dell'UE rispetto ai tradizionali sistemi di cooperazione in materia di estradizione tra giurisdizioni differenti;
 2. riconosce che la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo è una pietra angolare dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e che la sua corretta attuazione è di fondamentale importanza per garantire una cooperazione agevole tra le autorità di contrasto;
 3. riconosce che l'attuazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo ha messo sotto pressione i sistemi giuridici di numerosi Stati membri, in particolare per quanto riguarda l'estradizione dei propri cittadini; prende atto che tale decisione quadro ha messo in luce l'esistenza di nette differenze nazionali nel diritto penale sostanziale e procedurale;
 4. ritiene che la dimensione transfrontaliera di un numero crescente di reati, inclusi quelli legati alla corruzione, alla tratta, alla criminalità digitale, ai danni ambientali e alla

violenza di genere, renda ancora più cruciale il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri, in particolare per quanto concerne i diritti procedurali;

5. sottolinea che la fine effettiva delle misure transitorie in materia di giustizia e affari interni, a norma del titolo VII del protocollo n. 36 TUE, accresce la responsabilità degli Stati membri, in linea con il principio di leale cooperazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, TUE, di astenersi dall'adottare misure che pregiudichino il conseguimento degli obiettivi dell'Unione, compresi quelli indicati all'articolo 3 TUE;
6. osserva che l'attuazione del mandato d'arresto europeo non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale a causa della mancanza di fiducia tra gli Stati membri; insiste sul fatto che gli Stati membri hanno la responsabilità di garantire un livello elevato di fiducia reciproca, che si basa sul loro obbligo di rispettare i trattati, la Carta dei diritti fondamentali e la legislazione dell'UE, nonché sull'adesione delle loro istituzioni ai valori dell'UE, compreso il rispetto dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali (articoli 2 e 6 TUE);
7. sottolinea che il principio del riconoscimento reciproco, sul quale è basato il sistema del mandato d'arresto europeo, si fonda a sua volta sulla fiducia degli Stati membri nel fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali siano in grado di fornire una protezione equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali riconosciuti a livello dell'UE, in particolare nella Carta;
8. sottolinea pertanto, riguardo al mandato d'arresto europeo, che gli Stati membri hanno l'obbligo di garantire un elevato livello di protezione dei diritti procedurali e fondamentali e di rispetto dello Stato di diritto, nonché l'indipendenza della loro magistratura, al fine di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva; prende atto degli sviluppi significativi nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che hanno confermato tali principi;
9. sottolinea che l'istituzione di un meccanismo dell'UE in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti fondamentali contribuirà a rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, migliorando in tal modo il funzionamento del principio del riconoscimento reciproco;
10. osserva che qualsiasi violazione dei valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE da parte di uno Stato membro compromette l'applicazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo indebolendo tale fiducia; insiste pertanto affinché il rispetto di tali valori sia garantito mediante l'impiego di tutti i meccanismi di monitoraggio e correzione disponibili;
11. prende atto, a tale proposito, dell'iniziativa del "ciclo di esame dello Stato di diritto" annunciata dalla Commissione nel luglio 2019 e della prima relazione annuale sullo Stato di diritto riguardante tutti gli Stati membri, del 30 settembre 2020;
12. ritiene che l'applicazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo debba essere analizzata alla luce dell'istituzione di tale meccanismo; invita la Commissione ad aggiornare il suo "Manuale sull'emissione e l'esecuzione del mandato d'arresto europeo", in modo da tenere conto degli sviluppi giurisprudenziali sostanziali

in materia;

13. ritiene che sia necessario adottare ulteriori misure orizzontali per accrescere la fiducia reciproca nei sistemi nazionali di giustizia penale, rendendo così più efficiente la cooperazione giudiziaria;
14. sottolinea, a tale riguardo, l'importante ruolo svolto da agenzie come l'Agenzia dell'UE per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e da iniziative quali la recente istituzione del gruppo di coordinamento per il mandato d'arresto europeo, che mira a sviluppare la fiducia reciproca;
15. ricorda l'importanza di garantire che a tutte le persone oggetto di un mandato d'arresto europeo siano garantiti i diritti procedurali, compresi i diritti all'informazione sui procedimenti, alla consulenza e alla rappresentanza da parte di un avvocato, al gratuito patrocinio, all'interpretazione e alla traduzione;
16. sottolinea che, una volta soddisfatti i requisiti procedurali per i reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, il principio del riconoscimento reciproco dovrebbe applicarsi pienamente e qualsiasi eccezione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo, senza giudicare il merito delle accuse;
17. sottolinea che sono necessari ulteriori miglioramenti nell'applicazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, che dovrebbero comprendere un'ulteriore attuazione dei diritti procedurali degli indagati, garanzie sul rispetto delle norme minime in materia di condizioni di detenzione, l'applicazione del principio del ne bis in idem e delle norme relative all'esecuzione di un mandato d'arresto se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo è un minore e non può ancora essere considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti all'origine del mandato d'arresto europeo in base alla legge dello Stato membro di esecuzione;
18. ricorda che la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo è stata adottata impiegando il metodo della cooperazione intergovernativa di cui all'ex terzo pilastro sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale; riconosce i vantaggi che comporta integrare pienamente la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo nel trattato di Lisbona, come regolamento dell'UE ai sensi dell'articolo 288 TFUE, e renderla conforme all'articolo 10, paragrafo 2, del protocollo n. 36 TUE, consentendo in tal modo al Parlamento europeo di agire in qualità di legislatore;
19. è convinto che tale processo di "lisbonizzazione" apporterebbe benefici sostanziali in termini di legittimità democratica, certezza del diritto e trasparenza, rafforzerebbe la coerenza con altri strumenti di diritto penale adottati mediante procedura legislativa ordinaria e consentirebbe di chiarire il concetto di "autorità giudiziaria" come concetto autonomo nel diritto dell'UE; ritiene che tale processo dovrebbe, tra l'altro, prevedere l'obbligo per l'autorità di emissione di effettuare in maniera coerente una verifica della proporzionalità, definire motivi espliciti per rifiutare la consegna di una persona, conformemente all'articolo 6 TUE e alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, prevedere obblighi espliciti per gli Stati membri quanto alla segnalazione delle modalità di emissione ed esecuzione dei mandati d'arresto europei, nonché rafforzare i poteri esecutivi della Commissione; rammenta tuttavia che tale integrazione non dovrebbe avvenire a scapito di un celere miglioramento dell'applicazione dell'attuale quadro

giuridico;

20. propone, a tale proposito, che nel corso dell'attuale legislatura il Parlamento organizzi audizioni periodiche con gli Stati membri ed Eurojust in modo da intensificare il dialogo e aumentare la trasparenza sull'applicazione della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo;
21. sostiene la revisione dell'elenco dei reati di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo, in linea con l'esperienza acquisita con l'applicazione della stessa;
22. sottolinea che, in quanto fonte di diritto primario, la Carta dei diritti fondamentali prevale sempre su qualsiasi atto di diritto derivato concernente il mandato d'arresto europeo; insiste sul fatto che, come affermato all'articolo 51, paragrafo 1, della Carta, gli Stati membri e, di conseguenza, i loro tribunali devono rispettare la Carta nell'attuazione del diritto dell'Unione, ad esempio quando l'autorità giudiziaria di emissione e l'autorità giudiziaria di esecuzione applicano disposizioni di diritto interno adottate per recepire la decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo; è pertanto dell'opinione che la consegna automatica sia fuori discussione, come confermato dalla CGUE nella sentenza Aranyosi (C-404/15); insiste sul fatto che il controllo giurisdizionale è sempre necessario per verificare, tra l'altro, se sia stata adottata una decisione legittima, se sia stata coinvolta un'autorità competente e se siano stati rispettati i diritti fondamentali; osserva che, laddove l'autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione disponga di prove che dimostrino un reale rischio di violazione dei diritti fondamentali nello Stato membro di emissione, detta autorità giudiziaria è tenuta a valutare l'esistenza di tale rischio nel momento in cui è chiamata a pronunciarsi sulla consegna di una persona alle autorità dello Stato membro di emissione;
23. prende atto che il recesso del Regno Unito dall'UE crea opportunità per un'ulteriore unificazione dello spazio di giustizia penale; ricorda che la dichiarazione politica sulle future relazioni afferma che il Regno Unito e l'UE "prevederanno una cooperazione globale, stretta, equilibrata e reciproca delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale";
24. sottolinea che, qualora l'UE e il Regno Unito non riescano ad adottare un nuovo accordo in materia di estradizione nell'ambito di un accordo di partenariato globale entro la fine del periodo di transizione, le parti dovranno fare riferimento alla Convenzione europea di estradizione del Consiglio d'Europa, del 1957, che prevede procedure molto più lente di natura politica e diplomatica anziché di natura tecnica;
25. insiste sul fatto che qualsiasi accordo tra l'UE e il Regno Unito nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale deve essere sostenuto, fra l'altro, dai loro impegni relativi ai diritti fondamentali, compresi la costante adesione del Regno Unito alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la sua attuazione, nonché il rispetto del principio del ne bis in idem e dei diritti procedurali, come pure dal ruolo della CGUE in tale ambito.

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	12.10.2020
Esito della votazione finale	+: 23 -: 5 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Gerolf Annemans, Gabriele Bischoff, Damian Boeselager, Geert Bourgeois, Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Charles Goerens, Esteban González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Giuliano Pisapia, Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Helmut Scholz, Antonio Tajani, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Jorge Buxadé Villalba, Sophia in 't Veld, Miapetra Kumpula-Natri

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

23	+
GUE/NGL	Leila Chaibi, Helmut Scholz
NI	Fabio Massimo Castaldo
PPE	Esteban González Pons, Brice Hortefeux, Paulo Rangel, Antonio Tajani, László Trócsányi, Loránt Vincze, Rainer Wieland
RENEW	Pascal Durand, Charles Goerens, Sandro Gozi, Sophia in 't Veld
S&D	Gabriele Bischoff, Włodzimierz Cimoszewicz, Miapetra Kumpula Natri, Giuliano Pisapia, Domènec Ruiz Devesa, Mihai Tudose
VERTS/ALE	Damian Boeselager, Gwendoline Delbos Corfield, Daniel Freund

5	-
ECR	Geert Bourgeois, Jorge Buxadé Villalba
ID	Gerolf Annemans, Laura Huhtasaari, Antonio Maria Rinaldi

0	0